

Licenziamento basato sulla corrispondenza e-mail priva di firma elettronica – infondatezza e rischio di utilizzo di strumenti non idonei

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 15 marzo 2018, n. 6425, ha ritenuto illegittimo il licenziamento che trae i propri presupposti dalla corrispondenza relativa all'indirizzo di posta elettronica del dipendente. La questione era nata dall'impugnazione di un licenziamento comminato al lavoratore tramite e-mail privata.

Trattandosi di e-mail prive di firma elettronica, si deve ricordare che l'efficacia probatoria dei documenti informatici è sancita dall'articolo 21, D.Lgs. 82/2005 che attribuisce l'efficacia prevista dall'articolo 2702, cod. civ., solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Pertanto è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'articolo 20, D.Lgs. 82/2005, l'idoneità di ogni diverso documento informatico (come l'e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Dunque risulta quanto mai rischioso un licenziamento comminato secondo questa modalità.

di Anna Isoardi ODCEC Cuneo